



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PORTULA

Frazione Chiesa 36 - 13833 Portula
Tel. 0157158177- Fax 0157158761
rag.portula@ptb.provincia.biella.it
Cod. Fisc. 82001450020 / Part. I.V.A. 00415400027

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

INDICE

- ART. 1. Oggetto del regolamento
- ART. 2. Immobili degli enti non commerciali
- ART. 3. Abitazione principale
- ART. 4. Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta
- ART. 5. Versamenti
- ART. 6. Comunicazione di variazione
- ART. 7. Accertamenti
- ART. 8. Attività di controllo
- ART. 9. Sanzioni
- ART. 10. Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

ART. 2

IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22/12/1986 n. 917, destinate esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, erogazione servizi collettivi, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20/05/1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

ART. 3

ABITAZIONE PRINCIPALE

(Come modificato con C.C. N. 8 in data 19/03/2008)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina *e si limita tale agevolazione ad una sola pertinenza per abitazione principale.*
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. E' altresì considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. E' inoltre considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta ed ivi residenti. A tal fine il proprietario dell'immobile deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 4

AREE DIVENUTE INEDIFICABILI - RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

ART. 5

VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.
3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta:
 - a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario.
 - b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune in seguito ad informatizzazione adeguata dell'Ufficio.

ART. 6

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

ABROGATO CON C.C. N. 16 DEL 21/02/2002

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, è soppresso.
2. I soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di 180 giorni, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è stata attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

ART. 7

ACCERTAMENTI

1. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati sono eliminate.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta il Comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.

ART. 8
ATTIVITA' DI CONTROLLO
(Come modificato con C.C. N. 18 in data 26/09/2011)

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile.
2. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a) con utilizzazione diretta della struttura comunale;
 - b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna
3. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. *Per il potenziamento dell'ufficio tributi, è istituito, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del T.U. 446/97, un fondo speciale, ripartito a consuntivo dalla Giunta Comunale che assegnerà al personale addetto all'ufficio tributi il premio incentivante in relazione all'attività svolta ed ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività di controllo e di recupero dell'evasione. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione di sanzioni e interessi, e dovrà prevedere una parte per l'acquisto di beni e servizi e per l'aggiornamento professionale e parte quale compenso incentivante al personale addetto all'Ufficio Tributi."*

ART. 9
SANZIONI
ABROGATO CON C.C. N. 16 DEL 21/02/2002

1. Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative, per l'omessa presentazione della comunicazione di cui all'art. 6, per ogni unità immobiliare, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 103,29

ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/1999, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.